SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 agosto 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2009, n. **109**.

Regolamento recante modifiche alle dotazioni organiche del Ruolo tecnico logistico amministrativo degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, in applicazione dell'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 59, comma 1, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal medesimo decreto legislativo possono essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Considerata la necessità di incrementare le unità organiche del grado di colonnello previste dalla tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001 per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, al fine di adeguare l'assetto del predetto ruolo alle esigenze funzionali e organizzative del Corpo della Guardia di finanza, scaturenti dalla necessità di fronteggiare a un livello ottimale gli impegni di direzione e di funzionamento di talune strutture amministrative, logistiche e di supporto tecnico che per specificità e tipologia non possono essere affidate a ufficiali di altri gradi;

Ritenuto di compensare i maggiori oneri connessi all'incremento delle suddette dotazioni organiche riducendo le unità organiche dei gradi inferiori a quelli di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo previste dalla predetta tabella 4 e rinunciando al reclutamento di unità di personale del medesimo ruolo autorizzato ai sensi della normativa vigente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2009;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella colonna 2, «specialità sanità», la parola «1» è sostituita dalla seguente: «5»;

b) nella colonna 5, «specialità amministrazione», la parola «2» è sostituita dalla seguente: «6»;

c) nella colonna 6, «specialità commissariato», la parola «1» è sostituita dalla seguente: «2»;

d) nella colonna «Organico», la parola «222» è sostituita dalla seguente: «209».

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, la nota (c) della tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla seguente: «(c) Dall'anno 2009, per ciascuna specialità, eccetto quella di psicologia, ciclo di sei anni: 0 promozioni, nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2009

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 205

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71. Si riporta il testo dell'art. 59, comma 1:

«1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle finanze, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo e i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico.».

Note alle premesse:

— Per l'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nella nota al titolo.

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo dell'art. 4:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a 65 anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda alla nota precedente.

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 1999, n. 44.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302. Si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei Comandi e Reparti.».

«4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle previdenti.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203. Si riporta il testo degli articoli 2 e 23:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Per l'art. 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si veda nella nota precedente.

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nella nota al titolo. Si riporta la tabella 4:

Tabella 4

RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organico								Forma di avanzam. al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: inserimento aliquota val. a scelta	Anni di anzianità minima di grado richiesti per: promoz. ad anzianità	Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli esami, corsi richiesti	Promoz. a scelta al grado superiore
Gen. B	1 (a)													
	Comp. Sanitario			Comp. Log.-Amm.vo		Comp. Tecnico								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	specialità sanità	specialità veterinaria	specialità psicologia	specialità amm.	specialità comm.	specialità telematica	specialità infrastr.	specialità motorizzaz.						
Colonnello	1	1	0	2	1	3	1	1	scelta	5	-	-	-	1 (b)
Ten. Col.	222								scelta	7	-	-	-	(c)
Maggiore									anzianità	-	7	-	-	-
Capitano									anzianità	-	8	-	-	-
Tenente									anzianità	-	1	-	Superare corso formativo	-

(a) Il grado di Generale di Brigata è istituito dal 1° gennaio 2003;
(b) Ciclo di 3 anni: 1 promozione ogni 3 anni;
(c) Le promozioni annue, per l'intero ruolo, sono ripartite tra le specialità, nel numero e secondo l'ordine sotto indicato:
- Sanità: 1 promozione ogni 6 anni;
- Veterinaria: 1 promozione ogni 6 anni;
- Amministrazione: 1 promozione ogni 3 anni;
- Commissariato: 1 promozione ogni 6 anni;
- Telematica: 1 promozione ogni 2 anni;
- Infrastrutture: 1 promozione ogni 6 anni;
- Motorizzazione: 1 promozione ogni 6 anni.

— Per l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nella nota precedente.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nella nota al titolo.

— La tabella 4 allegata al citato decreto, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze qui pubblicato, è la seguente:

Tabella 4

RUOLO TECNICO-LOGISTICO-AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organico								Forma di avanzam. al grado superiore	Periodi minimi di comando o attribuzioni specifiche richiesti per inserimento in aliquota di valutazione	Titoli esami, corsi richiesti	Promoz. a scelta al grado superiore
Gen. B	1 (a)											
	Comp. Sanitario			Comp. Log.-Amm.vo		Comp. Tecnico						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
	specialità sanità	specialità veterinaria	specialità psicologia	specialità amm.	specialità comm.	specialità telematica	specialità infrastr.	specialità motorizzaz.				
Colonnello	5	1	0	6	2	3	1	1	scelta	-	-	1 (b)
Ten. Col.	209								scelta	-	-	(c)
Maggiore									anzianità	-	-	-
Capitano									anzianità	-	-	-
Tenente									anzianità	-	Superare corso formativo	-

(a) Il grado di Generale di Brigata è istituito dal 1° gennaio 2003;
(b) Ciclo di 3 anni: 1 promozione ogni 3 anni;
(c) Dall'anno 2009, per ciascuna specialità, eccetto quella di psicologia, ciclo di 6 anni: 0 promozioni nel 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno; 1 promozione nel 6° anno."

— Per la tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, si veda nella nota alle premesse.

09G0114

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2009, n. **110**.

Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore forestale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 che, in regime di libera prestazione di servizi, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, prevede che il prestatore possa colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;

Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 che, in regime di stabilimento, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a scelta del richiedente;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, secondo i quali sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, con riferimento alle singole professioni, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 11 e 23;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2009 e recepite le osservazioni formulate nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente l'articolo 3, comma 2, nella considerazione che la norma non pregiudica la competenza tecnica degli esaminatori, in quanto tende a garantire, in fase di iniziale applicazione, la possibilità di comporre la commissione esaminatrice anche in mancanza di professionisti iscritti da almeno otto anni nella sezione B dell'albo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 4760 del 22 giugno 2009);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

b) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Direttore generale della Giustizia civile presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

c) «richiedente», il professionista che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d) «Consiglio nazionale», il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Capo II

PROVA ATTITUDINALE

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dagli articoli 11, comma 4, e 23 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e novembre presso il Consiglio nazionale. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta o pratica e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento.

2. Nella prima riunione di ciascun anno il Consiglio nazionale stabilisce i giorni, dei mesi di maggio e novembre, in cui avranno inizio le sessioni d'esame, la sede in cui tali sessioni si svolgeranno.

3. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato *A)* al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo. Le prove per l'iscrizione nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono caratterizzate da una maggiore complessità di quelle per l'iscrizione nella sezione B. Le materie di esame per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo sono quelle individuate nell'allegato *A)*.

4. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta.

5. L'eventuale prova pratica consiste nello svolgimento di una prestazione o operazione tipiche della attività professionale, secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

6. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

7. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato *A)*, da consegnare ai candidati per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti, designati dal Consiglio nazionale, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali con almeno otto anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione. Qualora non sia possibile designare i componenti effettivi o supplenti secondo i criteri sopra indicati, il Consiglio nazionale designa professionisti iscritti nell'ambito di una sola delle due sezioni. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato *A)* al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati in servizio presso la Suprema Corte di cassazione ovvero tra i magistrati del distretto della Corte d'appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente supplente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione nonché i compensi determinati dal Consiglio nazionale sono a carico del predetto Consiglio.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato *B)* al presente regolamento, unitamente a copia del decreto di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta o pratica e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

4. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Capo III

TIROCINIO DI ADATTAMENTO

Art. 7.

Oggetto e svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato *A)* che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.

2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista iscritto alla sezione A o B dell'albo secondo quanto previsto nel decreto di riconoscimento.

3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.

4. Il professionista, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta dal tirocinante e ne rilascia copia all'interessato.

Art. 8.

Elenco dei professionisti

1. Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'albo alla quale sono iscritti i professionisti.

2. Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dei Consigli provinciali dell'ordine, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende dottori agronomi e forestali che esercitino la professione da almeno sette anni.

3. Per ogni Consiglio provinciale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire le due sezioni in cui l'albo è stato suddiviso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

4. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Consiglio provinciale dell'ordine.

5. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Consiglio provinciale dell'ordine cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.

Art. 9.

Obblighi del tirocinante

1. Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed é tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice deontologico dei dottori agronomi e dottori forestali.

Art. 10.

Registro dei tirocinanti

1. Coloro che, muniti del decreto di riconoscimento, intendono svolgere come misura compensativa il tirocinio di adattamento sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;

b) la sezione dell'Albo nella quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;

c) gli estremi del decreto di riconoscimento;

d) la data di decorrenza dell'iscrizione;

e) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, la sezione dell'Albo di appartenenza, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;

f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;

g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;

h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Art. 11.

Iscrizione

1. L'iscrizione nel registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato sub *C)* al presente regolamento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza della incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) copia di un documento di identità;

b) copia del decreto di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo;

c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;

d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie sono autenticate dall'ufficio ricevente.

4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; vi è anche espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.

5. La domanda di iscrizione è inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici dello stesso Consiglio. Nel caso di consegna diretta pressa gli uffici, vengono apposti (viene apposta) sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale e la data di ricevimento e viene rilasciata apposita ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.

6. Non è accolta la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non ne sia possibile la regolarizzazione.

Art. 12.

Delibera di iscrizione

1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.

3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al Consiglio provinciale dell'ordine presso di cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13.

Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio

1. Ogni sei mesi il professionista presso cui si svolge il tirocinio compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del Consiglio provinciale dell'ordine che vi appone il visto.

2. Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al Consiglio provinciale, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.

3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.

4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.

5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.

Art. 14.

Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso in ragione del verificarsi di ogni evento che ne impedisca l'effettivo svolgimento per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.

2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva.

3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.

4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.

5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Cancellazione dal registro dei tirocinanti

1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;

c) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni.

d) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.

Art. 16.

Sospensione dal registro dei tirocinanti

1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.

2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti è comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 2009

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 358

ALLEGATO A
(articolo 2, comma 3 e articolo 7, comma 1)

Elenco delle materie per le sezioni A e B dell'Albo

Economia e politica agraria.

Estimo e matematica finanziaria.

Agronomia e principi di ecologia agraria.

Difesa delle piante.

Industrie e tecnologie agrarie e controllo della qualità degli alimenti.

Costruzioni rurali e principi di topografia e cartografia.

Coltivazioni erbacee e principi di botanica applicata e di fisiologia vegetale.

Coltivazioni arboree e principi di fisiologia vegetale.

Zootecnia generale e principi di zootecnia speciale.

Meccanica e meccanizzazione agraria.

Legislazione ambientale e principi di pianificazione territoriale.

Sistemazioni idrauliche forestali.

Selvicoltura generale e speciale.

Assestamento Forestale.

ALLEGATO *B*
(articolo 5, comma 1)

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a il.......................... a.............................; cittadino/a ....
residente in ....
in possesso dei titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di.. anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ....
con sede in.., iscritto nell'albo professionale di .... dal ....(1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione ....(2) emesso in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'articolo *11 o 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206* di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito
(2) A (Dottore Agronomo e dottore forestale) o B (Dottore Agronomo e Dottore Forestale iunior)

ALLEGATO *C*
(articolo 11, comma 1)

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il/la sottoscritto/a ....
nato/a il.......................... a.............................; cittadino/a ....
residente in ....
in possesso dei titolo professionale di ....
rilasciato da ....
a compimento di un corso di studi di... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università ....
con sede in.. , iscritto nell'albo professionale di .... dal ....(1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale per l'iscrizione alla sezione.....................(2) emesso in data ....

domanda

ai sensi e per gli effetti dell' art. *23 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206* di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;

dichiara

di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:
....
....
....;

dichiara

che non sussiste la incompatibilità prevista dall'articolo 7 co. 3 del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).

Data e Firma

(1) Ove sussista il requisito.
(2) A (Dottore Agronomo e dottore forestale) o B (Dottore Agronomo e Dottore Forestale iunior)

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, reca: (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 22 *(Misure compensative)*. — 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:

a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;

b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;

c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.

2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.

3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.

4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:

a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere *b)* e *c)*, l'art. 18, comma 1, lettera *d)*, per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera *f)*, qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera *g)*;

b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *b)* e *c)*, per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.

6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.

7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.

8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 11 *(Verifica preliminare)*. — 1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità di cui all'art. 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

2. La verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l'autorità di cui all'art. 5 informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.

5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

Art. 5 *(Autorità competente)*. — 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività che riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e competitività del turismo, per le attività che riguardano il settore turistico;

c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che necessitano, per il loro esercizio, dell'iscrizione in ordini, collegi, albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera *g)*;

d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere *e)*, *f)* e *g)*;

e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;

f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola;

g) il Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;

h) il Ministero dell'università e della ricerca per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, salvo quanto previsto alla lettera *c)*;

i) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi è in possesso di qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.

2. Per le attività di cui al titolo III, capo III, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.

3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle domande di riconoscimento provvedono:

a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività afferenti al settore sportivo;

b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico per le attività di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle lettere *d)*, *e)* ed *f)*;

d) il Ministero per i beni e le attività culturali per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attività riguardanti biblioteche e musei;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attività di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;

f) il Ministero dei trasporti per le attività di cui all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attività di trasporto.».

«Art. 24 *(Esecuzione delle misure compensative)*. — 1. Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 23 *(Tirocinio di adattamento e prova attitudinale)*. — 1. Nei casi di cui all'art. 22, la durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi di cui all'art. 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il tirocinio può essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.

3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

«Art. 16 *(Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento)*. — 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'art. 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'art. 5.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

3. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:

a) delle amministrazioni di cui all'art. 5;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri.

4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale interessata.

5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.

6. Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine è di quattro mesi.

7. Nei casi di cui all'art. 22, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 24.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi di cui all'art. 5, comma 2, individuano le modalità procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorità interessate. Le autorità di cui all'art. 5, comma 2, si pronunciano con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente articolo.

9. Se l'esercizio della professione in questione è condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al cittadino interessato è proposta una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.

10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.».

— Per il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 11 e 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 4:

— La legge 7 gennaio 1976, n. 3, reca: «Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale».

— La legge 10 febbraio 1992, n. 152, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, reca: «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti».

09G0118

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009.

Nomina di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Maurizio Zaffi, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, su designazione dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI);

Vista la nota n. 1327-1.2 in data 30 aprile 2009, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che l'Associazione generale cooperative italiane ha designato il rag. Giuseppe Di Giugno in sostituzione del dott. Maurizio Zaffi;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere costitutito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Giuseppe Di Giugno è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori autonomi», settore cooperative, in sostituzione del dott. Maurizio Zaffi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 197

09A09236

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009.

Nomina del Comitato dei garanti di cui all'articolo 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, recante: «Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009», ed in particolare l'art. 8, comma 2, che istituisce un Comitato di garanti al fine di assicurare un'efficace supervisione dell'azione di gestione da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009;

Ritenuto di dover provvedere alla individuazione di professionalità idonee a ricoprire l'incarico di componente del predetto Comitato di garanti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato dei garanti, istituito con l'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in premessa è così composto: sen. Franco Marini, dott. Cesare Mirabelli, dott. Vito D'Ambrosio, prof. Natalino Irti, avv. Fernanda Contri.

2. Il Comitato definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività al fine di garantire il più efficace e tempestivo conseguimento dei compiti attribuiti.

3. La segreteria del Comitato è assicurata dal Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09583

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni dal 15 al 18 luglio 2009 le province di Varese, Bergamo, Como e Lecco sono state colpite da eccezionali eventi meteorologici, caratterizzati da intense grandinate, precipitazioni e forti raffiche di vento, che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che l'esondazione di alcuni fiumi insistenti nelle predette province hanno causato fenomeni di dissesto idraulico, idrico, ambientale e sanitario, l'inagibilità di numerose abitazioni con la conseguente evacuazione di parte della popolazione interessata, nonché ingenti danni alle attività produttive;

Considerato, quindi, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorologici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note della regione Lombardia datate rispettivamente 15 luglio 2009 e 20 luglio 2009, con le quali è stata chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 15 e del 24 luglio 2009;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nelle province di Varese, Bergamo, Como e Lecco colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 luglio al 18 luglio 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09194

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2008 con il quale è stato dichiarato fino al 30 giugno 2009 lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Considerato che persiste la situazione di grave criticità che caratterizza l'area archeologica di Pompei;

Ritenuto pertanto necessario assicurare la prosecuzione degli interventi commissariali di carattere straordinario ed urgente necessari al superamento del contesto emergenziale sopra citato;

Tenuto conto che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministro per i beni e le attività culturali del 1° luglio 2009 con la quale si chiede la proroga dello stato di emergenza in questione per un ulteriore anno;

Aquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 giugno 2010, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09193

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2009.

Misure per il rilancio dell'immagine dell'Italia e del settore turistico in connessione con le celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia e con l'evento Expo 2015. (Ordinanza n. 3794).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, con cui l'Expo 2015 è stato dichiarato grande evento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007 con cui il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia è stato dichiarato grande evento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 con cui presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, è istituita una struttura di missione denominata «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia» della quale si avvale il Ministro per il turismo;

Visto il Protocollo d'intesa 3 marzo 2009 tra il Ministro per il turismo, la regione Lombardia ed il sindaco di Milano, al fine di promuovere in vista dell'Expo 2015 lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità di immagine della Regione Lombardia, della città di Milano e del sistema Italia, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attività turistiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, con il quale sono stati modificati i compiti e l'organizzazione della predetta Struttura di missione;

Considerato che tale Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia è stata istituita al fine di consentire di realizzare:

a) interventi ordinari a sostegno dell'offerta turistica, per la valorizzazione ed il rilancio dell'immagine dell'Italia o di specifiche aree del Paese;

b) interventi straordinari ed urgenti, o comunque di carattere emergenziale, in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa a cagione di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici, generatori di crisi o allorquando specifiche esigenze lo richiedano;

che con tali obiettivi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, la Struttura di missione «cura le attività ed assicura gli adempimenti necessari per la programmazione, la gestione ed il coordinamento della comunicazione e dell'immagine dell'Italia nel settore turistico e per la realizzazione degli interventi strumentali» e «pone in essere interventi per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali ed economici, generatori di crisi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con cui l'on. Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con cui al predetto Ministro è stata conferita la delega per l'esercizio delle funzioni ivi specificate, relative al settore del turismo;

Considerato che con il predetto decreto al Ministro per il turismo sono state delegate, tra l'altro, le funzioni concernenti:

lo sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del «sistema Italia», anche con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale, a partire dalla promozione del patrimonio culturale e della crescita delle attività turistiche e dei settori produttivi ad essi collegati, rispetto al contesto internazionale ed anche in relazione all'evento «Expo Milano 2015» ed ad altri grandi eventi;

il coordinamento delle attività volte allo sviluppo del turismo ed alla promozione del «sistema Italia» connesse ai grandi eventi in carico alla Struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, ricostituita in «Unità tecnica di missione» operante presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009, anche attraverso la programmazione di iniziative volte alla presentazione al pubblico delle opere e dei servizi realizzati in occasione dei predetti grandi eventi, nonché alla ideazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, celebrazioni e rappresentazioni mediatiche ad essi collegate;

la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il potenziamento delle attività della «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», al fine di intervenire per sostenere l'offerta turistica dell'Italia o di specifiche aree del Paese, anche nei casi in cui risulti pregiudicata o compromessa in conseguenza di eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali o economici, generatori di crisi;

Considerato:

che in vista dell'Expo 2015 è necessario estendere la portata attrattiva dell'evento a tutto il sistema Paese;

che la grave crisi economica in atto rende necessaria ed indifferibile la predisposizione di azioni e di strumenti di intervento straordinari atti a rilanciare in tempi brevi il settore turistico, ritenuto dal Governo fattore produttivo maggiormente capace di generare risorse vitali per il Paese;

che il rilancio del settore turistico rappresenta leva fondamentale per la ripresa e lo sviluppo del Paese e che l'evento Expo 2015 costituisce occasione unica a tal fine;

che l'Expo 2015, non si risolve in un evento territorialmente limitato alla città di Milano o alla regione della quale la stessa è capoluogo, ma fornisce anche un'occasione per esporre universalmente le eccellenze, anche locali, che contraddistinguono l'intero Paese;

che, al fine di massimizzare l'utile derivante dal previsto grande afflusso turistico, occorre avviare politiche di valorizzazione anche di singole aree turisticamente rilevanti del Paese;

che, in vista dell'Expo di Milano, in corso di organizzazione e di allestimento, si rende necessaria la immediata attuazione di efficaci campagne di promozione, di comunicazione e di informazione, anche telematica, o mediante l'organizzazione di eventi a forte impatto mediatico, volti a valorizzare l'immagine dell'Italia o di sue singole aree nel mondo e ad informare il pubblico mondiale in ordine alle opportunità turistiche offerte dal Paese;

che occorre attuare interventi straordinari ed urgenti in funzione anticongiunturale, nei casi in cui l'immagine dell'Italia o di specifiche aree risulti pregiudicata o compromessa da eventi calamitosi o di altri fattori, anche sociali e/o economici generatori di crisi;

che è necessario rilanciare anche la qualità del servizio turistico pubblicizzato, attraverso il coordinamento delle competenze, in ossequio ai principi di sussidiarietà e proporzionalità ed accelerare le procedure volte a uniformare i livelli essenziali delle prestazioni in modo da scongiurare diversità di trattamento dei turisti in relazione alle varie aree del Paese;

che anche le celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia costituiscono occasione unica per implementare i flussi turistici e per promuovere le eccellenze dell'Italia;

Ritenuto che la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia costituisce un valido strumento per l'indirizzo, il coordinamento e la realizzazione di tutte le iniziative comunicative e di promozione volte al rilancio dell'immagine dell'Italia e che pertanto debba essere utilizzata, in conformità ai citati decreti istitutivi per il perseguimento di tutte le finalità sopra enunciate;

Ritenuto, in definitiva, di dover potenziare la Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia, al fine di realizzare gli obiettivi sopra enunciati;

Su proposta del Ministro per il turismo;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di valorizzare l'immagine dell'Italia ed incrementare i flussi turistici attesi in coincidenza delle celebrazioni organizzate per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia e per l'Expo 2015 nella città di Milano, il Capo di Gabinetto del Ministro per il turismo è nominato Commissario delegato per l'attuazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

2. Il Commissario delegato provvede ad adottare, nell'ambito di una programmazione definita d'intesa con il Ministro per il turismo, uno o più programmi di intervento, anche avvalendosi della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e di approvare i progetti che comportano l'attivazione di conferenze di servizi, nonché di approvare i «prezziari» e di verificare la congruità dei compensi da attribuire ai prestatori di servizi previsti dalla presente ordinanza.

3. Il Commissario delegato provvede altresì, su indicazione del Ministro per il turismo, ad armonizzare l'azione della Struttura di missione con le attività organizzative di competenza di altre istituzioni avviando ogni utile rapporto con le amministrazioni statali, con quelle regionali e locali e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi indicati dal Ministro, convocando, ove necessario, le conferenze di servizi di cui all'art. 10.

4. In considerazione dei gravosi compiti sopra indicati, al Commissario è riconosciuta, eventualmente anche in deroga alla normativa vigente, un'indennità mensile accessoria, salvo il solo trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.

5. Al fine di consentire al Commissario delegato di espletare le sue funzioni con la massima efficienza, il medesimo è collocato in posizione di fuori ruolo, eventualmente in soprannumero, anche in deroga ad ogni contraria disposizione.

6. Oltre alla cura delle attività e funzioni indicate all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008, la «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita ai sensi del predetto decreto e d'ora innanzi denominata «Struttura di missione», cura in attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato la valorizzazione dell'immagine dell'Italia in vista dei grandi eventi costituiti dalle celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia e dell'Expo 2015. Per il perseguimento dei fini istituzionali sopra indicati, la Struttura di missione promuove, eventualmente in deroga agli articoli 11 e 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, campagne di promozione, di comunicazione e di informazione anche per via telematica.

7. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di due soggetti attuatori a cui possono essere affidati specifici settori d'intervento sulla base delle direttive dal medesimo impartite.

Art. 2.

1. Il Coordinatore della Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia e di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 provvede all'attuazione degli interventi programmati dal Commissario delegato e cura la gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.

Art. 3.

1. Il Coordinatore della Struttura è autorizzato, sentito il Ministro per il turismo e previo assenso del Commissario delegato, a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed anche in deroga alla normativa vigente, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in numero complessivamente non superiore a quindici, la cui scadenza non può superare il tempo di durata degli eventi di comunicazione in relazione ai quali vengono stipulati.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a nominare, sentito il Ministro per il turismo, quattro consulenti giuridici da scegliere fra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, ovvero dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio. Ai predetti consulenti è riconosciuta, anche in deroga alla vigente normativa, un'indennità accessoria, salvo il trattamento di missione, pari ad € 30.000,00 lordi annui.

Art. 5.

1. In deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed alla vigente normativa in materia, in considerazione del più gravoso impegno connesso alle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, al Coordinatore della struttura è corrisposta un'indennità mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 40% del trattamento economico in godimento.

2. Ai dirigenti di seconda fascia individuati dal Commissario delegato con apposito motivato provvedimento, nonché all'esperto che li coadiuva, nominati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2008, ed alle sei unità di personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009 è corrisposta un'indennità mensile accessoria, salvo il trattamento di missione, pari al 25% del trattamento economico in godimento.

3. Le sei unità di personale non dirigenziale, di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2009, possono essere reperite nell'ambito dell'Enit, dell'ACI e di altri enti pubblici.

4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza il Coordinatore della struttura di missione può conferire un incarico di dirigente di seconda fascia mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Per la realizzazione di campagne o per attività di promozione o di comunicazione condotte dalla Struttura di missione, l'acquisto di prodotti audiovisivi, telematici o radiofonici, o di prodotti stampati e pubblicazioni di supporto alle stesse, nonché la scritturazione di registi, soggettisti, scenografi, video-operatori, fotografi, giornalisti, opinionisti, grafici, pubblicitari, attori, cantanti, musicisti, artisti, testimonial (scienziati, scrittori, giornalisti, sportivi, etc.) necessari per la produzione e/o diffusione dei prodotti, e/o l'acquisizione a qualsiasi titolo di opere da essi create o ad essi riferibili ovvero il conferimento a detti soggetti, o ad associazioni o a società di professionisti o ad agenzie aventi specifiche professionalità nel campo della comunicazione e promozione, di incarichi fiduciari aventi ad oggetto l'acquisizione di prestazioni consulenziali o di altre prestazioni d'opera, costituiscono scelte fondate su ragioni di natura artistica e tecnica volte ad acquisire prestazioni infungibili e sono disciplinati, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 403, dall'art. 57, commi 2, lettera *b)*, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal Coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti, previo motivato parere favorevole del Commissario delegato e definitivo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto comunicativo che li concerne. Nel caso in cui ragioni di natura artistica o connesse a diritti di privativa o di esclusiva, o a particolari esigenze di celerità facciano cadere la scelta su un soggetto nominativamente determinato, o rendano inutile o pregiudizievole contattare almeno tre operatori o ditte, il Coordinatore è autorizzato a stipulare il contratto con il soggetto immediatamente individuato, su proposta del dirigente responsabile della campagna e previo assenso del Commissario delegato.

Art. 7.

1. Per l'organizzazione e la gestione di mostre, esposizioni, spettacoli, concerti, gare, eventi sportivi, raduni, premiazioni e manifestazioni atte a promuovere e rilanciare l'immagine dell'Italia o di specifiche aree geografiche della stessa, il Commissario delegato può affidare unitariamente a soggetti particolarmente qualificati la progettazione, la cura del complesso delle procedure negoziali, delle attività di allestimento, di comunicazione e di informazione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario delegato può avvalersi anche del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'Enit, e/o di Società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, i soggetti incaricati degli adempimenti di cui al presente articolo possono essere individuati ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il Commissario delegato può altresì avvalersi di amministrazioni pubbliche e/o soggetti, pubblici o privati, proprietari e/o gestori di musei, teatri, palazzi, castelli, ville, giardini, parchi o monumenti, ovvero concessionari di spazi di pertinenza

degli stessi, allorquando per l'organizzazione degli eventi di cui al primo comma si intenda utilizzare i beni in questione, e/o i marchi e le insegne (i loghi, gli stemmi, etc.) che ne rappresentano il prestigio e l'eccellenza.

4. I compensi da attribuire ai soggetti incaricati ai sensi del presente articolo sono determinati dal Commissario delegato, su proposta del Coordinatore, sulla base dei prezzi comunemente praticati nel mercato per prestazioni analoghe.

5. Nell'esercizio della sua attività organizzativa i soggetti incaricati di cui al presente articolo agiscono come stazione appaltante della Struttura di missione ed in tal caso si applicano ad essi le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 8.

1. L'acquisto di spazi pubblicitari da utilizzare per campagne su reti televisive o radiofoniche, su reti telematiche, su quadri anche mobili o su pannelli da affissione, nonché su giornali, riviste o prodotti editoriali, costituisce e va considerata una scelta connessa all'acquisizione di diritti esclusivi, come tale disciplinata dall'art. 57, comma 2, lettera *b)*, del codice degli appalti. In conformità a quanto disposto dal comma 6 della citata norma, il Coordinatore seleziona tre operatori titolari di spazi che abbiano caratteristiche analoghe e sceglie, per la stipula del contratto, quello che offra le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nel caso in cui ragioni connesse alla strategia comunicativa, indicate in apposito atto di indirizzo del Ministro per il turismo che dia conto dei criteri prescelti, escludano la possibilità di trovare più operatori economici, il Coordinatore individua il soggetto unico con cui negoziare ed eventualmente concludere il contratto. In ogni caso i predetti acquisti, scritturazioni e/o incarichi sono disposti dal Coordinatore, il quale predispone e sottoscrive i relativi atti e contratti su proposta del dirigente responsabile della campagna, acquisito il motivato parere favorevole del Commissario delegato e previo assenso del Ministro per il turismo in ordine ai contenuti di merito ed agli obiettivi del progetto promozionale o comunicativo.

3. L'acquisto e la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive in ambiti non dedicati alla pubblicità, aventi ad oggetto la promozione dell'immagine dell'Italia o di sue specifiche aree geografiche, rientrano tra quelli indicati dall'art. 19, comma 1, lettera *b)*, del codice degli appalti.

Art. 9.

1. Il Coordinatore provvede alla scelta dell'editore per la pubblicazione di prodotti di stampa e pubblicazioni editoriali (libri, giornali, opuscoli, etc.) atti a valorizzare ed a rilanciare l'immagine dell'Italia in occasione di grandi eventi.

2. Nel caso in cui sia opportuno e/o utile scegliere un determinato editore in ragione della connessione esistente fra la sua tradizione editoriale settoriale e la materia oggetto della pubblicazione, o in ragione di specificità connesse con marchi o diritti esclusivi su materiali d'archivio, immagini o oggetti atti a connotare qualitativamente il prodotto, conformandolo alle esigenze di promozione e comunicazione indicate dal Ministro per il turismo mediante apposito atto d'indirizzo, il Coordinatore è autorizzato a negoziare ed a sottoscrivere il contratto, in deroga alla vigente normativa, direttamente con l'editore prescelto.

3. La sottoscrizione del contratto con l'editore da parte del Coordinatore avviene su proposta del dirigente della struttura di missione preposto al progetto ed è subordinata all'autorizzazione del Commissario delegato ed al motivato parere favorevole di una Commissione di valutazione formata da tre membri — un esperto in comunicazione e due critici — all'uopo designati, in qualità di Garanti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il turismo, è individuata l'indennità da corrispondere al presidente e ai componenti della commissione di cui al comma 3.

Art. 10.

1. Per i fini di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può convocare conferenze di servizi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche ed integrazioni, ad apposita delibera del Consiglio dei Ministri da assumere con urgenza.

2. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dal ricevimento della richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisti con esito positivo.

3. Per i fini di cui alla presente ordinanza, su indicazione del Ministro per il turismo il Commissario delegato può, altresì, promuovere la conclusione di accordi di programma e protocolli d'intesa, ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 11.

1. Sono fatti salvi gli atti adottati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009.

Art. 12.

1. Gli oneri connessi alle iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza, valutati per l'anno 2009 in euro 3.000.000,00, gravano sugli ordinari stanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Gli oneri di funzionamento continuano a gravare sulle risorse assegnate alla Struttura di missione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo della stessa e successivi decreti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A09578

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 2009.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale appartenente alla Guardia di finanza - anno 2008 e residui anni 2007 e 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, n. 348, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2004, n. 301, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292, recante «Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza», emanato in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione ed all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali - anno 2007»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, incentivando in misura maggiore le attività caratterizzate da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio;

Ritenuto di dover incentivare la presenza in servizio;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità;

Vista la delibera del COCER n. 01/139/10° in data 10 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme di pertinenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tabella 2 - centro di responsabilità «Guardia di finanza» - missione 29, programma 3, macroaggregato 1.3.1 «Funzionamento» nonché missione 7, programma 5, macroaggregato 5.1.1 «Funzionamento» - capitoli 4203 e 4229 - piani gestionali 2, 3 e 11, relative all'anno 2008, al netto degli importi dovuti a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza in base a quanto previsto dagli articoli da 2 a 14.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando dei seguenti reparti:

comando provinciale;

reparto operativo aeronavale;

nucleo speciale;

nucleo di polizia tributaria;

gruppo esplorazione aeromarittima;

gruppo aeronavale;

gruppo;

compagnia;

stazione navale;

stazione navale di manovra;

sezione aerea;

sezione aerea di manovra;

sezione operativa navale;

tenenza;

brigata;

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008 ovvero all'incarico di comando ricoperto nel predetto periodo:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	5,5
Capitano/Tenente	5,3
Sottotenente/Ispettore comandante di Tenenza o di Sezione Operativa Navale	5,2
Comandante di Brigata	5,1

Art. 3.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti, diversi da quelli di cui all'art. 2, nell'ambito dei seguenti reparti o articolazioni:

nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle sezioni comando (incluse quelle dei gruppi dipendenti);

servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nuclei di polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle sezioni comando (incluse quelle dei gruppi dipendenti);

gruppi, ad esclusione delle sezioni comando, della sala operativa, delle sezioni servizi, dell'autodrappello e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

compagnie, ad esclusione della squadra comando;

tenenze, ad esclusione della squadra comando;

sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

nuclei sommozzatori;

per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	4,9
Capitano/Tenente	4,7
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	4,4
Maresciallo Capo	4,1

Maresciallo Ordinario/ Brigadiere Capo	3,8
Maresciallo/Brigadiere/ Vice Brigadiere	3,5
Appuntato scelto/ Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	2,9

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì ai responsabili delle articolazioni ordinativamente previste in cui sono inquadrati:

i piloti in stato di pronto intervento aereo;

gli equipaggi fissi di volo;

le unità navali.

Art. 4.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	4,2
Capitano/Tenente	3,9
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	3,7
Maresciallo Capo	3,5
Maresciallo Ordinario/ Brigadiere Capo	3,3
Maresciallo/Brigadiere/ Vice Brigadiere	3,0
Appuntato scelto/ Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	2,5

Art. 5.

1. I militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, ai seguenti reparti e/o articolazioni:

nuclei speciali dei reparti speciali, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio personale e AA.GG., dell'Ufficio operazioni e delle Sezioni comando (incluse quelle dei Gruppi dipendenti);

servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio raccordo informativo e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nuclei di polizia tributaria, ad esclusione dell'Ufficio comando, dell'Ufficio operazioni, delle sezioni comando (incluse quelle dei gruppi dipendenti);

gruppi, ad esclusione delle sezioni comando, della sala operativa, delle sezioni servizi, dell'autodrappello e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

compagnie, ad esclusione della squadra comando;

tenenze, ad esclusione della squadra comando;

brigate;

sezioni «I» dei comandi regionali e provinciali;

nuclei sommozzatori;

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	2,7
Capitano/Tenente	2,5
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	2,4
Maresciallo Capo	2,3
Maresciallo Ordiario/Brigadiere Capo	2,0
Appuntato scelto/ Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	1,8

2. Il beneficio di cui al comma 1, sussistendo i medesimi requisiti, compete altresì al personale delle Sezioni di polizia giudiziaria nonché ai piloti in stato di pronto intervento aereo, agli equipaggi fissi di volo ed agli equipaggi delle unità navali.

Art. 6.

1. Tutti i militari in forza, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, presso un qualsiasi altro reparto e/o articolazione, compresi i distaccati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	2,2
Capitano/Tenente	2,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	1,9
Maresciallo Capo	1,8
Maresciallo Ordinario/ Brigadiere Capo	1,7
Maresciallo/Brigadiere/ Vice Brigadiere	1,6

Appuntato scelto/ Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	1,4

Art. 7.

1. I militari distaccati presso altri ministeri, organismi ed enti vari, per un periodo non inferiore a 184 giorni nel 2008, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 1, secondo i seguenti coefficienti, in relazione al grado rivestito alla data del 31 dicembre 2008:

Grado	Coefficiente
Tenente Colonnello/Maggiore	1,1
Capitano/Tenente	1,0
Sottotenente/Maresciallo Aiutante	0,9
Maresciallo Capo	0,8
Maresciallo Ordinario/ Brigadiere Capo	0,7
Maresciallo/Brigadiere/ Vice Brigadiere	0,6
Appuntato scelto/ Appuntato/Finanziere scelto/Finanziere	0,5

Art. 8.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati presenti in servizio per un numero di giorni pari o superiore a 215 nel 2008, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 9, comma 2, secondo i seguenti coefficienti, diversificati in relazione agli anni di servizio utili ai fini della determinazione dei giorni di licenza ordinaria spettanti nel corso del 2008:

Numero di giorni			Coefficiente
Fino a 15 anni di servizio	Oltre 15 anni di servizio	Oltre 25 anni di servizio	
da 215 a 242	da 215 a 237	da 215 a 230	1,1
da 243 a 256	da 238 a 251	da 231 a 243	1,3
pari o superiore a 257	pari o superiore a 252	pari o superiore a 244	1,5

2. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 9.

1. La somma destinata agli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto è pari a euro 45.000.000,00.

2. La somma destinata agli incentivi di cui all'art. 8 del presente decreto è pari a euro 17.000.000,00.

Art. 10.

1. Ai fini del computo dei giorni di presenza in servizio si considerano, ai sensi del presente decreto:

i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare, anche in più di un Reparto;

i giorni di assenza per riposo compensativo nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

2. Ai fini del calcolo delle giornate di cui all'art. 8, comma 1, per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali sarà sommato un giorno ad ogni cinque di effettiva presenza.

Art. 11.

1. I militari che, con decorrenza nel corso dell'anno 2008, siano stati trasferiti d'autorità per esigenze di servizio da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna e Calabria per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte e Veneto per il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri,

beneficiano di un incentivo, al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, pari a 4.000,00 euro, indipendentemente dal grado e dalla tipologia d'impiego.

L'importo è ridotto a 2.000,00 euro se il militare risulta assegnatario presso la nuova sede di servizio, nel medesimo anno 2008, di alloggio di servizio gratuito per l'incarico (A.S.G.I.).

2. Il beneficio di cui al comma 1 non compete nell'ipotesi:

di prima assegnazione;

di trasferimento disposto per ragioni di incompatibilità ambientale;

di intervenuta revoca o modifica del trasferimento.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non compete altresì:

ai militari che siano stati trasferiti in una delle regioni non ambite ivi indicate per la quale era stata espressa la propria preferenza, per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ai militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2008;

ai militari che abbiano già percepito, relativamente all'anno 2006 o 2007, l'analogo incentivo previsto, rispettivamente, dall'art. 10 del decreto ministeriale 4 dicembre 2007 e dall'art. 11 del decreto ministeriale 17 ottobre 2008;

ai militari celibi e in ferma volontaria;

nel caso in cui un parente in linea retta di primo grado o un parente in linea collaterale di secondo grado o un affine di primo di grado del militare sia residente, alla data del trasferimento, nella regione di destinazione in una località situata nel raggio di 50 km dalla nuova sede di servizio.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è cumulabile con tutti gli incentivi previsti dal presente decreto.

Art. 12.

1. Sono esclusi dall'attribuzione degli emolumenti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2008;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione di base e alta qualificazione per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2008;

i militari compresi, per periodi di almeno 184 giorni complessivi nel 2008, nella forza assente, come definita dall'art. 36 della determinazione dirigenziale del comandante generale n. 9.000 in data 24 gennaio 2006 attuativa del Regolamento di amministrazione approvato con il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, n. 292.

2. Ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono altresì esclusi da tutti gli incentivi previsti dal presente decreto:

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

3. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2008 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2008 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2008, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ai militari che nel 2008 siano stati presenti in servizio per meno di 184 giorni, calcolati secondo le modalità indicate all'art. 10, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 competono secondo i coefficienti ivi indicati ridotti del 50% ed arrotondati al secondo decimale.

Art. 13.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con tutti gli incentivi di cui agli articoli precedenti.

Art. 14.

1. Le somme di cui all'art. 1 che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le altre somme residuali che si renderanno disponibili a seguito dell'effettiva erogazione, saranno:

destinate a sanare situazioni relative alle annualità pregresse;

portate in aumento della somma complessiva indicata all'art. 9, comma 2, per essere ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei coefficienti indicati nell'articolo 8.

Art. 15.

1. Le ulteriori somme rese disponibili per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono ripartite come segue:

euro 20.000.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza e gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

euro 8.286.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza e per gli incentivi di cui all'art. 8.

2. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 1 si osserva quanto previsto dagli articoli 10 e 12.

Art. 16.

1. Le ulteriori somme rese disponibili per l'anno 2007 ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono ripartite come segue:

euro 6.700.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza e gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008;

euro 2.879.000,00 per il personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza e gli incentivi di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008.

2. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 1 si osserva quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, ai fini della ripartizione delle somme di cui al comma 1 si considerano giorni di presenza in servizio anche quelli di assenza ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e dell'art. 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione, sottoposto a controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2009
Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 153

09A09038

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2009.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. Cablelettra in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 1° luglio 2009 con il quale il Tribunale di Vigevano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in capo alla Cablelettra S.p.A., con sede legale in Vigevano (Pavia) - via D'Avalos n. 20/22 e sede amministrativa in Robbio (Pavia) - via Mattei n. 2, C.F. e numero di iscrizione R.I. 00097760185;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999, relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, già nominato commissario giudiziale della predetta società;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Cablelettra S.p.A. è nominato commissario straordinario il prof. avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Vigevano;

alla Camera di commercio di Vigevano per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

ai comuni di Vigevano e di Robbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italaina.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09190

DECRETO 21 luglio 2009.

Nomina del commissario straordinario delle società del gruppo ATR costituito dalle società ATR S.r.l., ATR Composites S.p.A., ATR Tools S.p.A., ATR Materials S.r.l., ATR Aerospace S.r.l., SLC S.r.l., ATR Servizi S.r.l., ATR Engineering S.r.l., ATR R&D S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Teramo in data 26 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria del gruppo di imprese denominato «ATR» costituito dalle società: ATR S.r.l., ATR Composites S.p.A., ATR Tools S.p.A., ATR Materials S.r.l., ATR Aerospace, S.r.l. SLC S.r.l., ATR Servizi S.r.l., ATR Engineering S.r.l., ATR R&D S.r.l.;

Visti gli articoli 38, e 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il Regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Ritenuto altresì di preporre alla procedura di amministrazione straordinaria il prof. Avv. Gennaro Terracciano, già commissario giudiziale delle società del gruppo «ATR»;

Visti gli articoli 38 comma 3 secondo periodo, e 105 comma 2 del citato decreto legislativo 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria del gruppo di imprese denominato «ATR» costituito dalle società: ATR Srl, ATR Composites Spa, ATR Tools Spa, ATR Materials Srl, ATR Aerospace, Srl SLC Srl, ATR Servizi Srl, ATR Engineering Srl, ATR R&D Srl è nominato commissario straordinario il prof. Avv. Gennaro Terracciano, nato a Napoli l'8 maggio 1960.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Teramo;

alla Camera di commercio di Teramo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Abbruzzo;

al comune di Colonnella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 luglio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A09191

ORDINANZA 8 luglio 2009.

Nomina del comitato tecnico per la designazone degli organismi notificati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, con relativo allegato VI;

Vista l'ordinanza del segretario generale del 6 giugno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Ravvisata la necessità di aggiornare il comitato tecnico di cui all'ordinanza del segretario generale del 6 giugno 2006;

ADOTTA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 2, designa con decreto gli organismi notificati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269. La designazione ha una durata di tre anni.

Art. 2.

1. Il comitato tecnico è nominato con ordinanza del capo del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico ed è composto:

a) dal capo del Dipartimento, che lo presiede;

b) dal direttore della direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha le funzioni di vicepresidente;

c) dai direttori generali della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, e dal direttore della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il compito di segretario del comitato è svolto da un funzionario con qualifica non inferiore a ingegnere direttore coordinatore;

3. Per la validità delle riunioni del comitato tecnico devono essere presenti, oltre al presidente o al vicepresidente, almeno tre membri.

4. Il comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Il comitato dura in carica quattro anni.

Art. 3.

1. Il comitato è così composto:

a) dal capo del Dipartimento delle comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, che ha funzioni di presidente;

b) dal direttore della direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha funzioni di vicepresidente, o un suo sostituto;

c) dal direttore dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni, o da un suo sostituto;

d) dal direttore della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, o da un suo sostituto;

e) dal direttore della direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, o da un suo sostituto;

2. Le funzioni di segretario del comitato tecnico sono svolte dall'ing. direttore coordinatore Loredana Le Rose.

Roma, 8 luglio 2009

Il capo del Dipartimento: SAMBUCO

09A09576

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 luglio 2009.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Preso atto della lettera del 22 giugno 2009, e la successiva integrazione del 29 giugno 2009 pervenuta dalla FLAI-CGIL di Varese, con la quale è stata comunicata la sostituzione del signor Domenico Lumastro con il signor Giuseppe Mottura quale rappresentante effettivo nella commissione provinciale CISOA della provincia di Varese;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta:

Il sig. Mottura Giuseppe, nato a Tuglie (Lecce) il 1º gennaio 1958 è nominato membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, in rappresentanza della FLAI-CGIL - Federazione Lavoratori Agroindustria di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 14 luglio 2009

Il direttore provinciale ad interim*:* CAMPI

09A09186

DECRETO 15 luglio 2009.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 18 del 17 ottobre 2006 di ricostituzione della Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone, con il quale era stato nominato il dott. Angelo Necci, Direttore della D.P.L. di Frosinone, membro effettivo in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone e il dott. Carmine Pecci coordinatore I.L. membro supplente;

Visto il proprio decreto di sostituzione n. 43 del 12 marzo 2008 con il quale era stato nominato il dott. Carmine Pecci, coordinatore I.L., membro effettivo in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, in sostituzione del dott. Angelo Necci, in seno alla Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone e l'ing. Benedetto Martini, Ispettore tecnico coordinatore, in qualità di membro supplente in sostituzione del dott. Carmine Pecci;

Vista la nota prot. n. 23702 - P/A. del 6 luglio 2009 della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone con la quale comunica la sostituzione del dott. Carmine Pecci con il sig. Massimo Paniccia - Ispettore tecnico - Area 3 F3 - in qualità di membro effettivo e nomina l'ing. Pasquale Lionetti - Ispettore tecnico - Area 3 F3 - in qualità di membro supplente in sostituzione dell'ing. Benedetto Martini;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Massimo Paniccia - Ispettore tecnico - Area 3 F3, è nominato membro effettivo e l'ing. Pasquale Lionetti - Ispettore tecnico - Area 3 F3 - membro supplente in seno alla Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Frosinone, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, in sostituzione rispettivamente del dott. Carmine Pecci, e dell'ing. Benedetto Martini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Roma, 15 luglio 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A09201

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'organismo denominato «SGS ICS Srl Servizi di certificazione internazionale», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 1° marzo 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale delle denominazioni trasmesse per la registrazione ai Servizi della Commissione europea e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 19 marzo 2002, con il quale alla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale» è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale;

Visto il decreto 29 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 2002 con il quale è stato autorizzato l'organismo denominato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», protetta transitoriamente a livello nazionale con il decreto sopra citato;

Visto il decreto 3 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2009, con il quale, a seguito della domanda di ritiro della richiesta di registrazione della denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale» presentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Organismo comunitario competente, è stata revocata la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla medesima denominazione;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza;

Ritenuto di dover procedere alla revoca del predetto decreto 29 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione rilasciata, con decreto 29 aprile 2002, all'organismo denominato «SGS ICS S.r.l. Servizi di certificazione internazionale» ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Fior di latte Appennino Meridionale», è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A09187

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2009.

Accertamento dell'irregolare funzionamento della direzione provinciale di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento della direzione provinciale di Benevento, in tutte le strutture interne, nel giorno 6 luglio 2009.

Motivazioni.

A causa di un'interruzione dell'alimentazione della rete elettrica e di quella telefonica, protrattasi dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 6 luglio 2009, la direzione provinciale di Benevento è stata, nella predetta data, nell'impossibilità di operare, sia per l'erogazione dei servizi all'utenza presso gli sportelli del front - office, sia per l'utilizzo delle procedure informatiche necessarie all'espletamento delle attività di controllo, così come comunicato dal direttore provinciale di Benevento con nota n. 31159 del 6 luglio 2009.

Il Garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successive modifiche, con nota n. 772/09 del 9 luglio 2009 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento della direzione provinciale di Benevento per la su indicata data, ritenendo che le segnalate difficoltà operative non siano riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 - art. 10, lettera *b)*.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Statuto dell'Agenzia delle entrate - articoli 11 e 13.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate - articoli 4 e 7, comma 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 15 luglio 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A09185

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 16 luglio 2009.

Accertamento dell''irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registro alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 3253 dell'8 luglio 2009 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacena, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 11,00 nell'accettazione degli atti di aggiornamento Pregeo causa sciopero proclamato dall'organizzazione sindacale RdB/CUB per la giornata del 3 luglio 2009 nonché la sospensione dei servizi catastali per le giornate del 6 luglio 2009 e 7 luglio 2009 per un guasto alle apparecchiature informatiche;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione del personale dipendente allo sciopero e da un guasto alle apparecchiature informatiche, aventi non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benessere n. 29/09 (prot. 498) e n. 30/09 (prot. n. 499) dell'Ufficio del garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza in data 3 luglio 2009, 6 luglio 2009 e 7 luglio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 16 luglio 2009

p. *Il direttore regionale:* ROSSI

09A09199

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2009.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 28 del 17 febbraio 2009, concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione degli elementi dell'attivo non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa introdotte dal decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e disposizioni particolari in materia di valutazione a fini di vigilanza dei titoli emessi da entità delle quali sia stata dichiarata l'insolvenza o nei confronti delle quali sia stata avviata una procedura concorsuale. Modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilità rami vita e rami danni. (Provvedimento n. 2727).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e le successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.173, e le successive modificazioni e integrazioni, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed in particolare l'art. 15 che, ai commi 13, 14 e 15, considerata la situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, ha introdotto la facoltà per le imprese del settore assicurativo di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore d'iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio, o ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, attribuendo all'ISVAP il compito di disciplinare con regolamento le relative modalità attuative;

Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, recante l'attuazione delle citate disposizioni del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo cui la misura prevista dal medesimo comma, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168, secondo cui le disposizioni dell'art. 15, commi 13, 14 e 15, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l'esercizio successivo a quello in corso alla data del 29 novembre 2008, di entrata in vigore del citato decreto legge;

Considerate le ragioni di necessità ed urgenza connesse all'esigenza di completare, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quadro normativo di riferimento per la redazione ed approvazione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2009 delle imprese di assicurazione;

Ritenuto che le predette ragioni di necessità ed urgenza comportino l'esigenza di procedere all'immediata emanazione del presente Provvedimento al fine garantire la tempestiva attuazione di disposizioni legislative connesse al permanere della situazione di volatilità dei corsi e di turbolenza dei mercati finanziari, nonché di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività assicurativa con riguardo alla rappresentazione contabile e alla operatività degli istituti di vigilanza prudenziale, in coerenza con i principi di cui all'art. 23, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 1, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) dopo la lettera *a)*, è inserita la lettera seguente: «a-*bis*) "data di riferimento": il 31 dicembre 2008 per il bilancio di esercizio 2008, il 30 giugno 2009 per la relazione semestrale 2009 ed il 31 dicembre 2009 per il bilancio di esercizio 2009»;

b) alla lettera *c)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168»;

c) alla lettera *i)*, le parole: «del 31 dicembre 2008;» sono sostituite dalle parole: «di riferimento come definita alla lettera a-*bis*);»

d) alla lettera *j)*, le parole: «del 31 dicembre 2008;» sono sostituite dalle parole: «di riferimento come definita alla lettera a-*bis*);»

e) dopo la lettera *j)*, è aggiunta la seguente: «*k)* «valore approvato»: il valore risultante dall'ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio o relazione semestrale approvato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.».

Art. 3.

Modifiche alla rubrica del Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. La rubrica del Titolo II del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 è sostituita dalla seguente: «Esercizio della facoltà di valutare i titoli non durevoli ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 4 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «al valore iscritto nella relazione semestrale al 30 giugno 2008 redatta ai sensi del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008» sono sostituite dalle parole: «all'ultimo valore approvato»;

b) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle parole: «alla data di riferimento» e le parole: «al valore iscritto nella relazione semestrale 2008» sono sostituite dalle parole: «all'ultimo valore approvato»;

c) al comma 3, dopo le parole: «dell'esercizio 2008» sono inserite le parole: «, ovvero di relazione semestrale al 30 giugno 2009 ovvero di bilancio dell'esercizio 2009,» e dopo le parole: «dell'esercizio 2009» sono inserite le parole: «, ovvero dell'esercizio 2010 in caso di relazione semestrale al 30 giugno 2009 o di bilancio dell'esercizio 2009,»;

d) al comma 5, dopo le parole: «aprile 2008,» sono inserite le parole: «ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento,» e alla fine del comma dopo le parole: «nota integrativa» sono aggiunte le parole: «, parte B del commento alla relazione semestrale»;

e) al comma 6, dopo le parole : «aprile 2008,» sono inserite le parole: «ovvero nel commento alla relazione semestrale di cui all'allegato 6 del medesimo Regolamento,», dopo le parole: «iscritto in bilancio» sono inserite le parole: «, ovvero nella relazione semestrale,» e alla fine del comma dopo le parole. «punti 2.2 e 2.3.1» sono aggiunte le parole: «della nota integrativa, parte C, punti 4 e 5 del commento alla relazione semestrale».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2008,» sono sostituite dalle parole: «alla data di riferimento,»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale 2009 l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i relativi valori desumibili dall'andamento di mercato alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2008» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: «30 settembre 2009» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2010, ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168» e alla fine del comma la parola: «2009» è soppressa.

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. L'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2008 e 2009»;

b) al comma 2, le parole: «al 30 settembre 2009» sono sostituite dalle parole: «al 30 settembre 2010, ovvero al 30 settembre 2009 per l'impresa che non si avvale dell'estensione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2009, n. 60168» e alla fine del comma la parola: «2009» è soppressa.

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 8, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2008 e 2009».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All'art. 9, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, dopo le parole: «valore dei titoli iscritto in bilancio» sono aggiunte le parole: «, ovvero nella relazione semestrale,».

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009

1. All''art. 10, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009 le parole: «Per il solo esercizio 2008» sono sostituite dalle parole: «Per i soli esercizi 2008 e 2009».

Art. 11.

Pubblicazione

II presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 27 luglio 2009

Il presidente: GIANNINI

09A09192

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale alla società «Caseificio Razionale Novese s.c.a.», in Novi di Modena.

Con decreto ministeriale 21 luglio 2009, la società «Caseificio razionale novese s.c.a.», con sede in Novi di Modena (Modena), via provinciale Mantova n. 73, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale, avente una superficie complessiva di mq. 3687 utilizzati per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

09A09200

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Guglionesi

Con decreto n. 724 del 25 marzo 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009 al reg. 2, foglio 395, è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Guglionesi (Campobasso) in contrada Perazzeto, identificata al catasto terreni del comune di Guglionesi al foglio n. 60 - particella 283 - della superficie di mq 3500, ricadente nel comprensorio di competenza dell'ex Consorzio di bonifica Destra Trigno e del Basso Biferno, ora Consorzio di bonifica Trigno con sede in Termoli (Campobasso), non più utile ai fini della bonifica.

09A09195

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Giovanni Teatino

Con decreto n. 7135 del 2 marzo 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009 al reg. 2, foglio 397, è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di San Giovanni Teatino (Chieti) in località Sambuceto, identificata al catasto terreni del comune di San Giovanni Teatino al foglio n. 4 - particella 4378 - della superficie di mq 295, ricadente nel comprensorio dell'ex Consorzio di bonifica ed irrigazione in Destra del fiume Pescara, ora confluito nel consorzio di bonifica centro, bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

09A09196

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Martellago

Con decreto n. 6135 del 18 maggio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2009 al reg. 2, foglio 399, è trasferita dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato l'area di demanio pubblico sita in comune di Martellago (Venezia), nei pressi della frazione Maerne, costituita da relitto acqueo proveniente dall'imbonimento dell'alveo di un ramo del fiume Marzenego, adiacente al vecchio mulino Benvegnù, già mulino Cà Bembo, censito nel N.C.T. del comune di Martellago al foglio n. 12, mappale n. 921 - cat. Relitto acqueo esenti - della superficie di mq 1335 circa, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica Dese Sile con sede in Venezia Chirignago.

09A09197

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Jesolo

Con decreto n. 6962 del 30 aprile 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2009 al reg. 2, foglio 396, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno in comune di Jesolo (Venezia), identificato nel catasto dello stesso comune al foglio n. 78 - particelle 275, 276, 308, 309 e 310 -, della complessiva superficie di mq 5681, ricadente nel comprensorio di competenza del Consorzio di bonifica Basso Piave, non più utile ai fini della bonifica.

09A09198

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, Istituito a norma dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Doc «Candia Colli Apuani», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia Colli Apuani»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Ha espresso nel corso della riunione del 21 luglio 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI D.O.C. «CANDIA DEI COLLI APUANI»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile);

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo;

«Candia dei Colli Apuani» bianco Vendemmia tardiva;

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino bianco;

«Candia dei Colli Apuani» rosso;

«Candia dei Colli Apuani» rosato;

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero;

«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero;

«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina o Massaretta.

Art. 2.

Base ampelografia

La denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Candia dei Colli Apuani» bianco (secco e amabile), Vin Santo e vendemmia tardiva: Vermentino bianco: minimo 70 %;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 30%.

«Candia dei Colli Apuani » Vermentino bianco: Vermentino bianco: minimo 85%;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 15%.

«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato: Sangiovese dal 60 all'80%; Merlot massimo 20% o Merlot nella misura minima del 50% se da soli e del 70% se congiuntamente;

possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in toscana in misura massima del 20%30%.

«Candia dei Colli Apuani» rosso e rosato Vermentino nero: Vermentino nero: minimo 85%.

«Candia dei Colli Apuani» rosso Barsaglina o Massaretta: Barsaglina minimo 85%;

possono concorrere alla produzione dei vini con indicazione del vitigno, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Toscana in misura massima del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende la parte di territorio dei Colli Apuani idoneo alla produzione del vino di cui all'articolo 1 e precisamente le zone viticole dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Tale zona è così delimitata dal km 378 sulla via Aurelia, il limite segue la strada statale verso nord e raggiunta la città di Massa, prosegue nella stessa direzione per le strade urbane che costeggiano a oriente il centro abitato, pervenuto in località Capaccola (q. 70) segue in direzione nord-est prima e dopo q. 63, est la strada urbana fino ad attraversare il F. Frigido alla confluenza del fosso Colombera; segue poi verso sud la strada che alla q. 46 piega verso nord-ovest per Ortola, la supera e raggiunge Castellare q. 62 da dove, verso sud-ovest, segue la strada per Falce a incrociare Canale della Foce, prosegue quindi nella stessa direzione prima lungo questi e in località Romagnano a q. 33 per la strada che si immette al q. 21 su quella per Nazzano, su questa prosegue verso tale località fino alla q. 17 per prendere poi la strada verso nord-est per Ficola, la supera e raggiunge Fabbrica da dove prosegue verso sud-ovest, per la strada verso la costa; all'altezza di Raglia raggiunge la q. 35 dove piega verso nord-ovest per Raglia, la lambisce per riprendere in direzione sud-ovest la strada che incrocia la linea ferroviaria alla q. 18. Da q. 18 segue verso nord-ovest la strada che passa a sud dei rilievi del M. Castellare e Barbuto passando per le q. 10, 11 fino a raggiungere la q. 18 sul confine di provincia, lungo questi prosegue verso nord-est fino all'altezza del Pezzo Grande da dove, verso una retta est-sud raggiunge S. Lucia a q. 336, da S. Lucia segue una linea spezzata in direzione nord-est con i vertici su: Fontia (q. 353), il Grattafolo (q. 153), q. 359 e q. 300 (a sud di Selva) e da qui segue, verso nord-est, il fosso affluente del Canale Gragnana e all'altezza di S. Rocco, poco prima del centro abitato di Carrara, segue una retta verso est fino alla q. 99 sulla strada per Miseglia, prosegue verso tale centro abitato e dopo aver attraversato e costeggiato la ferrovia per breve tratto, raggiunge q. 123. Da q. 123 segue in direzione sud prima una retta fino a S. Croce (q. 295) e poi la strada fino a q. 226 (la Foce) incrociando il confine comunale di Massa, ridiscende poi lungo questi verso ovest e sud, toccando le q. 305, 380 e 413 da dove segue una retta verso est fino a q. 201 e successivamente nella stessa direzione l'impluvio per raggiungere il Canale della Foce, ridiscende lungo questi e, all'altezza della q. 125, allorché il canale riceve come affluente il fosso che ha origine sul confine comunale di Massa dai rilievi a nord (q. 569-535), il limite segue una retta in direzione est-sud fino a raggiungere q. 150 sul fosso Colombera, prosegue quindi per il sentiero che, nella stessa direzione attraversa Lavacchio e raggiunge l'impluvio a q. 263, ridiscende lungo questi sino a confluire sul F. Frigido (q. 54). Da q. 54 segue una retta in direzione sud-est e raggiunge a S. Carlo la strada Altagnana-Massa, prosegue lungo questa verso sud fino alla q. 208 da dove segue nella stessa direzione una retta spezzata che passa per le q. 255 e 354 e raggiunge a q. 94 l'acquedotto alle pendici del M. Pepe (q. 228). Da q. 94 segue il sentiero che in direzione est-nord tocca la Presa d'acqua, q. 263 e raggiunge q. 253, per proseguire poi verso est, lungo una linea retta che attraversa le q. 367,213 e 381 per raggiungere infine sul T. lascio la q. 241. Da q. 241, in linea retta verso sud-est, arriva a q. 723 sul confine di provincia per ridiscendere verso sud lungo questi fino alla q. 201. Da q. 201 prosegue per una retta verso ovest fino a incrociare la strada statale Aurelia all'altezza della stazione ferroviaria, al km 374,800 circa, segue quindi la strada statale verso Massa e superato il C.le di Montignoso prende a nord la strada per Capanne a p. 44 quella che in direzione nord-ovest si immette nuovamente sull'Aurelia (km 376,500) e quindi su tale via verso nord-ovest raggiunge il km 378 da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per viticultura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni collinari calcareo-argillosi o argillosi-silicei e di favorevole esposizione, con esclusione di quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

I nuovi impianti e i reimpianti debbono prevedere un numero minimo di 6.000 ceppi per ettaro e una produzione media di kg 1,5 per ceppo.

La resa massima di uva a ettaro ammessa per la produzione dei vini «Candia dei Colli Apuani» non deve essere superiore a 9 ton. in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente:

ANNO DI PRODUZIONE	PRODUZIONE UVA TONNELLATE/ETTARO
Primo anno vegetativo	0
Secondo anno vegetativo	50 % della produzione prevista
Terzo anno vegetativo	100 % della produzione prevista

Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo (per impianto primaverile si intende anche quello effettuato nel periodo successivo con barbatelle in vaso).

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione di vini «Candia dei Colli Apuani» devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di Carrara, Massa e Montignoso.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Candia dei Colli Apuani» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%.

Non è consentita l'aggiunta di anidride carbonica per la rasatura dei vini. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

I vini «Candia dei Colli Apuani» tipologia «amabile» possono essere soggetti a rifermentazione in bottiglia.

È consentito l'arricchimento nella misura massima di un grado alcolico, secondo le disposizioni di legge vigenti, del vino a DOC «Candia dei Colli Apuani» per le tipologie secco e amabile, con mosto concentrato ottenuto da uve Vermentino e di altri vitigni prodotte nel comprensorio o con mosto concentrato e rettificato.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia Vin Santo e debbono assicurare, dopo l'appassimento, al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 16%.

Le operazioni di vinificazione del vino «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo devono seguire il tradizionale metodo che, in particolare, prevede che le uve, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte ad appassimento naturale in locali idonei, e ammostate non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%.

La resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere superiore al 35%.

La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» Vin Santo debbono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri; solo al momento della campionatura può essere contenuto in altri recipienti.

L'immissione al consumo del «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» possono essere destinate alla produzione della tipologia "Vendemmia tardiva" debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 15%. Le uve destinate alla produzione di questa tipologia possono essere sottoposte ad appassimento in pianta o in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata.

La resa massima di uva fresca in Vino finito non deve essere superiore al 60%.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini «Candia dei Colli Apuani», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Candia dei Colli Apuani» amabile o abboccato:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo gradevole, delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: fruttato, amabile, armonico, vivace o tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l. È prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» secco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: profumo delicato, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta morbido, fruttato, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l. È prevista la tipologia frizzante.

«Candia dei Colli Apuani» Vin Santo:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% (di cui almeno 14 svolti e un minimo di 2 da svolgere);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: fruttato con note di spezie, o di agrumi e miele;

sapore: asciutto, talvolta morbido, pieno, armonico, con retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» Vendemmia tardiva:

colore: dal paglierino all'ambrato più o meno intenso;

odore: etereo, intenso, aromatico;

sapore: dal secco all'amabile, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato con note speziate;

sapore: asciutto, giustamente tannico equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» Vermentino nero

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: fruttato, con note floreali e vegetali o speziate;

sapore: asciutto, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

«Candia dei Colli Apuani» Barsaglina

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;

odore: fruttato con note speziate e vegetali;

sapore: asciutto, giustamente tannico

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» rosato:

colore: rosa di buona intensità;

odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;

sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Candia dei Colli Apuani» rosato Vermentino nero:

colore: rosa di buona intensità;

odore: vinoso, fruttato con note vegetali o floreali;

sapore: asciutto, fresco ed equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, l'odore ed il sapore dei vini può evidenziare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Sulle bottiglie è obbligatorio riportare in etichetta il riferimento alla tipologia secco o asciutto. È facoltativo il riferimento alla tipologia amabile; qualora esso venga riportato può essere comunicato che il prodotto può essere soggetto a rifermentazione in bottiglia.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Candia dei Colli Apuani» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Immissione al consumo

Per il confezionamento, le capacità nominali, la forma dei recipienti e la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

09A09402

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle incazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Confagricoltura di Grosseto, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Parrina»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 2 luglio 2009, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PARRINA».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Parrina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, rosato, Sangiovese, Sangiovese riserva, Cabernet Sauvignon, Merlot, bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Vin Santo.

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Parrina» rosso e rosso riserva: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» rosato: Sangiovese minimo 70%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» bianco: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» Vin Santo: Trebbiano Toscano dal 10% fino al 30%, Ansonica dal 30% fino al 50%, Vermentino dal 20% fino al 40%, Chardonnay e Sauvignon fino al 20% da soli o congiuntamente. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana;

«Parrina» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Chardonnay: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Chardonnay per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Sangiovese e Sangiovese riserva: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Cabernet Sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Parrina» Merlot: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Merlot per almeno l'85%. Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte del territorio comunale di Orbetello. Tale zona è così delimitata:

partendo dalla Fornace Bartolini sita nei pressi della stazione ferroviaria di Albinia la linea di delimitazione segue il corso del torrente Radicata dalla statale n. 74 fino al ponte del fosso del Magione nei pressi della località Priorato, segue detto torrente Magione fino a quota 6 e quindi, verso nord-est, per 750 metri la strada poderale che conduce alla fattoria La Polverosa per raggiungere al km 6,700 la strada statale maremmana n. 74, dopo aver costeggiato il limite orientale del campo di aviazione. Segue detta strada statale n. 74 fino al km 8 e, piegando a destra, continua lungo la strada doganale fino alla quota 14 in prossimità della sorgente del fosso Magione.

Dalla quota 14, in direzione ovest, la linea di delimitazione segue le pendici delle colline rocciose di Poggio Raso, Poggio Spocciatoio e Poggio Pratino, fino a raggiungere la strada poderale che collega il Priorato con la Torretta. Da detta strada sale verso la cresta del Poggio Pratino e, con una linea spezzata che tocca, prima verso sud e poi verso ovest, le quote 99, 166, 153, 174 (Poggio della Fata), 165, 154, 77 (Poggio Fornace), giunge alla strada di Vecchia Dogana presso il casale Terra Nuova e successivamente al casale Tiberini. Di qui segue la strada vicinale che passa per Cerreto, toccando il casale Guglielmina, fino a incontrare la strada vicinale che conduce alla cantoniera del Ramo per poi continuare lungo la strada costruita dall'Ente Maremma, che corre quasi parallela alla ferrovia Roma-Pisa dalla suddetta cantoniera del Ramo fino alla Fornace Bartolini, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare.

I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 viti per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 2,70 per le tipologie rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot e i kg 3,00 per le tipologie bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.

È vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 9 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» rosso (anche nella tipologia riserva), rosato, Sangiovese (anche nella tipologia riserva), Cabernet Sauvignon e Merlot, e le 10 tonnellate per i vini a denominazione controllata «Parrina» bianco, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon e Vin Santo.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, rosato e bianco anche in caso di impiego della specificazione di vitigno un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dell'11% e per la tipologia riserva un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo 12%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e di Capalbio.

Nella vinificazione dei vini a D.O.C. «Parrina» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore, per i vini a denominazione di origine controllata «Parrina» rosso, «Parrina» rosso riserva, «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Sangiovese Riserva, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, «Parrina» Bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino al 70%, qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Parrina»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la tipologia «Parrina» rosso riserva e «Parrina» Sangiovese riserva è obbligatorio l'invecchiamento di almeno due anni di cui almeno uno in botti di legno e almeno tre mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per le tipologie «Parrina» Sangiovese, «Parrina» Cabernet Sauvignon, «Parrina» rosso, «Parrina» rosato, «Parrina» Merlot, l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Per le tipologie «Parrina» bianco, «Parrina» Chardonnay, «Parrina» Sauvignon e «Parrina» Vermentino, l'immissione al consumo non può avvenire prima del 31 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Per la produzione della tipologia «Parrina» Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1º dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; il parziale appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, è ammessa anche una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%; la conservazione e l'invecchiamento devono essere effettuate in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 3 Hl per un periodo di almeno due anni; per il vino a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo la resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino; l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1º novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Parrina» rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino «Parrina» bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino leggermente dorato;

odore: vinoso, fine, profumato, persistente;

sapore: secco ma vellutato con leggero retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino «Parrina» Vin Santo all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato fino all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso e caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

acidità volatile massima: 1,60 g/l.

Il vino «Parrina» rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosato brillante;

odore: delicato con caratteristiche eleganti;

sapore: asciutto, rotondo, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

Il vino «Parrina» rosso riserva deve avere all'atto dell' immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo intenso, bouquet pieno e complesso;

sapore: asciutto, austero, notevole carattere;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

Il vino «Parrina» Sangiovese all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino «Parrina» Sangiovese riserva all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino «Parrina» Merlot all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo talvolta con riflessi violacei;

odore: ampio, con sentore talvolta di piccoli frutti;

sapore: armonico, strutturato, con note speziate tipiche;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino «Parrina» Cabernet Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino vivo;

odore: intenso con note talvolta speziate;

sapore: corposo, asciutto, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Il vino «Parrina» Vermentino all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino «Parrina» Sauvignon all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, elegante, caratteristico, talvolta aromatico;

sapore: secco, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Il vino «Parrina» Chardonnay all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, elegante, caratteristico con sottofondo aromatico;

sapore: secco, armonico ed elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rilevare percezioni di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Parrina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata «Parrina», in etichetta, deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore ai 5 litri. I vini a denominazione di origine controllata «Parrina» Vin Santo devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie non superiori a 0,750 litri.

Per le tipologie «Parrina» rosso e «Parrina» bianco è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 20 litri.

09A09188

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Macero nel comune di Mercato Saraceno».

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 16 dicembre 2008, dove è scritto: «... al foglio n. 21, map.li n. 1171, 1173, 1192 ed al foglio n. 5 map.li 343, 345, 346.», leggasi: «... al foglio n. 21, map.li n. 1171, 1173 ed al foglio n. 5 map.li 343, 345.».

09A09577

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Winrho»

Con la determinazione n. aRM - 176/2009-2698 del 22 luglio 2009 è stata revocata con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cangene Europe Ltd, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: WINRHO;

confezione A.I.C. n. 037068018;

descrizione: «600 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro di polvere da 600 UI + 1 flaconcino in vetro di solv. da 8,5 ml.

09A09570

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Winrho»

Con la determinazione n. aRM - 177/2009-2698 del 22 luglio 2009 è stata revocata con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cangene Europe Ltd, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: WINRHO;

confezione A.I.C. n. 037068032;

descrizione: «5000 UI Polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione «1 flaconcino in vetro di polvere da 5000 UI + 1 flaconcino in vetro di solv. da 8,5 ml;

farmaco: WINRHO;

confezione A.I.C. n. 037068020;

descrizione: «1500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile e per infusione «1 flaconcino di polvere da 1500 UI + 1 flaconcino di vetro di solv. da 8,5 ml.

09A09569

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 6064 del 1° luglio 2009 del responsabile del servizio veterinario e igiene degli alimenti della direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la società Nuova S.A.MI.CER S.p.a. (Nuova società per azioni acque minerali di Cervarezza), con sede legale e stabilimento in Cervarezza Terme, via S. Lucia delle Fonti n. 6 nel comune di Busana (Reggio-Emilia) - partita IVA 0381920352, è stata autorizzata a produrre l'acqua minerale naturale «Ventasso», già autorizzata, miscelata con acqua minerale naturale del nuovo pozzo «Cerva».

09A09202

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato istituzionale dell'Autorità del bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla daa di pubblicazione sul sito dell'Autorità del bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 17 luglio 2009 e riguardano i territori comunali dei comuni di Putignano (Bari), Ostuni (Brindisi), Lucera (Foggia), il piano stralcio di assetto idrogeologicio così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

09A09189

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-182) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.